

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute, la Stazione appaltante comunica quanto segue:

DOMANDA 1

- se fosse possibile, vorremmo conoscere il dettaglio delle mansioni del personale che si dovrà somministrare, nonché il numero delle risorse, anche alla luce dell'applicazione della clausola sociale.

RISPOSTA 1

L'ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali, CCNL 31/3/1999 all'art. 3 afferma che: "tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Detto questo i profili eventualmente richiedibili, in via esemplificativa e non esaustiva, sono:

Cat. B1

- AMMINISTRATIVI
- AUTISTI
- CENTRALINISTI
- CUOCHI
- USCIERI
- MESSI
- BIDELLI
- OPERAI PRESSO AG.FUN.E SERV.CIMIT.
- OPERAI MANUTENZIONE STRADE/VERDE/EDIFICI

Cat. B3

- AMMINISTRATIVI
- CUOCHI
- OPERAI PRESSO AG.FUN.E SERV.CIMIT.
- OPERAI MANUTENZIONE STRADE/VERDE/EDIFICI/ SERVIZI CULTURALI
- OPERAI (ELETTRICISTI, MURATORI, CMOC, FABBRI)
- OPERAI PRESSO AG.FUN.E SERV.CIMIT.
- OSA
- AUTISTI
- DISEGNATORI

Cat. C

- OPERAI PRESSO AG.FUN.E SERV.CIMIT. - ELETTRICISTI, MURATORI, CMOC, FABBRI - MANUTENZIONE STRADE/VERDE/EDIFICI/ SERVIZI CULTURALI – ANCHE CON FUNZIONI DI CONTROLLO/COORDINAMENTO
- DISEGNATORI
- GEOMETRI
- EDUCATORI INFANZIA
- INSEGNANTE SC. INFANZIA
- EDUCATORI PROFESSIONALI
- AMMINISTRATIVI
- CONTABILI
- IMPIEGATI C/O CULTURA
- INFORMATICI

Cat. D

- AMMINISTRATIVI
- CONTABILI
- TECNICI
- CULTURALI
- ASSISTENTI SOCIALI
- PEDAGOGISTI
- INFORMATICI
- ESPERTI STATISTICA

In sede di prima applicazione, anche in relazione all'applicazione della clausola sociale, i profili probabilmente richiesti saranno quelli di Assistente istruttore (operaio, anche con funzioni di controllo/coordinamento) (cat. C), per una unità, collaboratore prof.le (operaio) (cat. B3) per una unità e collaboratore prof.le (operaio) (Cat. B1) per una unità, tutti presso il servizio di Onoranze funebri del Comune di Carpi. Potranno essere richiesti altri profili a seconda delle necessità.

DOMANDA 2

Spettabile Stazione Appaltante,

1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 14 del Capitolato di gara si chiede di conoscere:

- a) l'attuale gestore del servizio;
- b) il numero dei lavoratori somministrati attualmente attivi con l'indicazione della relativa mansione, livello di inquadramento e sede di lavoro;
- c) se tra i lavoratori attualmente attivi vi siano risorse assunte a tempo indeterminato da parte dell'attuale gestore ed in caso di risposta positiva il numero delle stesse;
- d) se i lavoratori attualmente in essere sono in possesso di attestazione relativa alla formazione in materia di salute e sicurezza parte generale e parte speciale.

RISPOSTA 2

A) L'attuale gestore è Tempor Spa Agenzia per il lavoro, come da Determinazione 479 del 27/06/2018.

B) I lavoratori somministrati attualmente attivi sono:

- 1 Assistente istruttore (operaio, anche con funzioni di controllo/coordinamento) (cat. C), presso il servizio di Onoranze funebri del Comune di Carpi
- 1 collaboratore prof.le (operaio) (cat. B3), presso il servizio di Onoranze funebri del Comune di Carpi
- 1 collaboratore prof.le (operaio) (Cat. B1), presso il servizio di Onoranze funebri del Comune di Carpi
- 1 Operatore esecutore (Cat. B1) in servizio presso la portineria della sede centrale dell'Unione Terre d'Argine, in C.so A. Pio, 91

C) I lavoratori sono assunti a tempo determinato.

D) Questo Ente non è in possesso di attestazione relativa alla formazione in materia di sicurezza, perché contrattualmente è un adempimento a carico dell'operatore economico uscente.

DOMANDA 3

2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 15 del Capitolato di gara si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l'eventuale richiesta di sostituzione, al di fuori delle ipotesi sopra indicate, non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l'Amministrazione Aggiudicatrice dall'obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge (art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15) e per contratto collettivo applicato (art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare quanto sopra.

RISPOSTA 3

Si ribadisce quanto previsto dal paragrafo 15 del capitolato e si specifica che tale articolo non prevede alcuna ipotesi di richiesta di sostituzione del lavoratore per "mancato gradimento" del medesimo.

DOMANDA 4

3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 24 del Capitolato di gara (ART. 24 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI) si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni." . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.

RISPOSTA 4

Si conferma la dizione contenuta nel capitolato, in quanto si chiede alla ditta non tanto un intervento diretto nei confronti di terzi, ma di tenere indenne l'Amministrazione dai pregiudizi conseguenti ai danni per omissioni, negligenze e altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'impresa medesima e non è relativa ai fatti e comportamenti imputabili ai lavoratori somministrati.

DOMANDA 5

4) Con riferimento alla chiamata dell'Offerta Tecnica relativa a Modalità e tempi di reclutamento del personale somministrato, fermo restando il limite massimo in termini di tempo previsto all'art. 5 del presente Capitolato, si chiede di confermare che il richiamo all'art. 5 è frutto di un mero refuso e che ci si voleva riferire all'art. 4 comma 4 del medesimo capitolato (i tempi di attivazione della somministrazione del lavoratore non dovranno superare, tra la richiesta del candidato selezionato e l'effettiva fornitura, i 7 gg. Solari). Si chiede altresì di chiarire in che tempi debbano essere effettuate le eventuali sostituzioni del personale. Mentre infatti l'art. 4 comma 6 richiama il termine di 7 giorni solari, l'art. 15 del capitolato prevede che la sostituzione debba avvenire nel termine di 5 giorni.

Distinti saluti.

RISPOSTA 5

Si conferma che il riferimento all'art. 5 è frutto di un mero refuso: il riferimento corretto è all'art. 4, comma 4: "i tempi di attivazione della somministrazione del lavoratore non dovranno superare, tra la richiesta del candidato selezionato e l'effettiva fornitura, i 7 gg. Solari;".

Si chiarisce inoltre che l'art. 4 comma 4 si riferisce alla attivazione della somministrazione, che deve avvenire entro 7 giorni solari dalla richiesta del candidato selezionato, mentre l'art. 15 si riferisce alla sostituzione di lavoratore che abbia interrotto la prestazione lavorativa.

DOMANDA 6

2. Capitolato ART. 22 – RECESSO

Non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi recesso o risoluzione per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione.

RISPOSTA 6

Si riconferma quanto disposto dall'art. 22 del capitolato.

DOMANDA 7

3. Capitolato ART. 24 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Chiediamo conferma che tale disposizione è da intendere rivolta ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della somministrazione e non al personale somministrato.

Distinti saluti

RISPOSTA 7

Si conferma la dizione contenuta nel capitolato, in quanto si chiede alla ditta non tanto un intervento diretto nei confronti di terzi, ma di tenere indenne l'Amministrazione dai pregiudizi conseguenti ai danni per omissioni, negligenze e altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'impresa medesima e non è relativa ai fatti e comportamenti imputabili ai lavoratori somministrati.

DOMANDA 8

1. In relazione all'art. 4 del capitolato di gara; secondo il quale "[...] l'impresa aggiudicataria dovrà attestare, per ogni lavoratore, di aver proceduto all'informazione e alla formazione degli stessi relativamente i rischi per la sicurezza e la salute connesse alle attività produttive in generale" si chiede conferma che l'adempimento indicato afferisca ad un onere di carattere economico/commerciale per cui l'agenzia si impegna a proprie spese e tramite l'impiego di fondi Formatemp all'erogazione dei corsi di formazione

generale restando le responsabilità di detto adempimento in capo all'Azienda. Ed infatti nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell'igiene e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice; La formazione base, stante quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2015 e dal d.lgs. n. 81/2008 e l'accordo Stato Regioni del luglio 2016, è un onere posto in capo all'utilizzatore. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015). L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015)."

Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all'utilizzatore sono:

2. Sorveglianza sanitaria
3. Formazione: Generale e Specifica
4. Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente, DUVRI se necessario presso locali terzi, rispetto protocolli COVID.

Del resto, lo stesso capitolato di gara all'art. 16 "OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE" al punto D) pone a carico dell'Ente l'onere di adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n..81/2008, ai sensi dell'art. 3, co. 5; fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.

RISPOSTA 8

Si riconferma quanto disposto dal capitolato, ai sensi dell'art. 35 comma 4, 1' periodo, del D.Lgs. 81/2015, che stabilisce: "Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."

DOMANDA 9

5. In considerazione dell'applicazione della clausola sociale (art. 14 del capitolato di gara) si richiede il numero delle risorse e i rispettivi livelli di inquadramento degli stessi.

RISPOSTA 9

I lavoratori somministrati attualmente attivi sono:

- 1 Assistente istruttore (operaio, anche con funzioni di controllo/coordinamento) (cat. C), presso il servizio di Onoranze funebri del Comune di Carpi
- 1 collaboratore prof.le (operaio) (cat. B3), presso il servizio di Onoranze funebri del Comune di Carpi
- 1 collaboratore prof.le (operaio) (Cat. B1), presso il servizio di Onoranze funebri del Comune di Carpi
- 1 Operatore esecutore (Cat. B1) in servizio presso la portineria della sede centrale dell'Unione Terre d'Argine, in C.so A. Pio, 91

In sede di prima applicazione, anche in relazione all'applicazione della clausola sociale, i profili probabilmente richiesti saranno quelli di Assistente istruttore (operaio, anche con funzioni di controllo/coordinamento) (cat. C), per una unità, collaboratore prof.le (operaio) (cat. B3) per una unità e collaboratore prof.le (operaio) (Cat. B1) per una unità, tutti presso il servizio di Onoranze funebri del Comune di Carpi. Potranno essere richiesti altri profili a seconda delle necessità.

DOMANDA 10

6. In relazione all'art. 15 del capitolato "INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO" e dell'art. 18 "PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI" (gli Enti utilizzatori si riservano, a loro insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare) si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.

RISPOSTA 10

Si riconferma quanto disposto dal capitolato, fermo restando che si può applicare solo nel caso in cui la permanenza del soggetto somministrato nella specifica posizione sia incompatibile con il funzionamento del servizio.

DOMANDA 11

7. In relazione alla possibile richiesta di risarcimento danni, di cui all'art. 21 del capitolato, si chiede a codesta stazione appaltante di limitare le responsabilità ai soli danni diretti, ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave, e di escludere le responsabilità per danni indiretti, consequenziali a perdite di profitto. In ogni caso le richieste in oggetto comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

RISPOSTA 11

Il capitolato si limita a chiarire che il pagamento delle penali quantifica il valore dell'inadempimento in sé, come previsto dalle norme, ma non copre gli eventuali maggiori danni causati.

DOMANDA 12

8. Art. 24 capitolato - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI pone a carico dell'agenzia ogni responsabilità per danni subiti dai suddetti Enti, o da terzi, alle persone e alle cose, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, tenendo perciò sollevata ed indenne l'amministrazione stessa da qualsiasi conseguente pretesa. Si precisa che detta previsione non può ritenersi legittima in quanto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 81/2015 e s.m.i. i lavoratori somministrati svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore nondimeno l'art.35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 e s.m.i. puntualizza che l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. Si richiede, pertanto, lo stralcio di detto articolo.

RISPOSTA 12

Si conferma la dizione contenuta nel capitolato, in quanto si chiede alla ditta non tanto un intervento diretto nei confronti di terzi, ma di tenere indenne l'Amministrazione dai pregiudizi conseguenti ai danni per omissioni, negligenze e altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'azienda medesima e non è relativa ai fatti e comportamenti imputabili ai lavoratori somministrati.

DOMANDA 13

con riferimento alla gara di somministrazione chiediamo

- conferma che il limite massimo in termini di tempo per il reclutamento del personale è di 7 GG così come da Art. 4 del Capitolato

se il punteggio del punto A.2 sarà attribuito in funzione dei tempi indicati e in tal caso si chiede di indicare i range dei tempi e i relativi punteggi

Distinti saluti

RISPOSTA 13

Si conferma quanto disposto dall'art. 4 del capitolato in relazione al tempo per il reclutamento e quanto disposto dall'art. 9 in relazione ai criteri e modalità di aggiudicazione.

Distinti saluti,
il RUP Dott. Mario Ferrari